

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

OGGETTO: Conferma e rilascio del titolo autorizzativo e di accreditamento istituzionale definitivo alla Casa di Cura Villa Fulvia, ubicata in Via Appia Nuova, n.901 – 00178 Roma P.IVA 01492761000 codice struttura 120104 gestita dal Giunone SPA con Socio Unico con sede legale in Roma, Via Appia Nuova, n.901;

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio Dott. Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad Acta per la prosecuzione del vigente Piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

DATO ATTO altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 il Dr. Giuseppe Antonino Spata è stato nominato Sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010;

VISTA la Determinazione Regionale n. B7691 del 7.10.2011 avente ad oggetto: "Istituzione Area denominata "Ufficio Speciale Temporaneo per l'attuazione della Legge 12/2011" e sua proroga come da DE B09520 del 14.12.2012;

VISTA la DGR n. 523 dell'11 novembre 2011 avente ad oggetto: "Adozione del regolamento regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale)" e ss.mm.ii.";

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni";

VISTA La Legge Regionale 20 settembre 1993, n.55 recante "Norme per la riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi della legge 30 dicembre 1191, n. 412" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 23 dicembre 1994, n. 724 "misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica", ed in particolare l'art. 6, comma 6 che dispone per il biennio 1995/1996 che "a decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla regione cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti fondati sull'accreditamento, sulla remunerazione delle prestazioni e sull'adozione del sistema di verifica della qualità previsti all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30

VISTO il Regolamento Regionale del 3 marzo 2005, n.4 "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio - sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n.2, recante "Disposizioni relative alla verifica

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

entro il termine del 10 dicembre 2010 tramite il Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie, realizzato da LAit S.p.A;

VISTO l'art. 2, commi dal 13 al 17, della Legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 (art. 12, comma 1, L. R. 20 novembre 2001, n. 25)"

VISTA la Legge Regionale del 22 aprile 2011, n.6 ed in particolare, l'art.1, comma 12;

VISTA la Legge Regionale del 13 agosto 2011, n.12 avente ad oggetto " Disposizioni collegate alla legge di assestamento di bilancio 2011-2013, art.1, commi 123-125;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010 avente ad oggetto: "Atto ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 e ss.mm.ii." con il quale si è:

- A) adottato il provvedimento di ricognizione di cui all'art. 1, comma 22, Legge Regionale n. 3/2010 e ss.mm.ii., prendendo atto delle domande, presentate nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa, ricomprese nell'allegato A ("Elenco strutture sanitarie e socio-sanitarie che hanno compilato ed inviato il questionario di autovalutazione in relazione sia alla conferma della autorizzazione che all'accreditamento definitivo"), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;
- B) preso atto del fatto che le domande di cui all'allegato B ("Elenco delle strutture sanitarie e socio-sanitarie che hanno presentato solo domanda di conferma all'autorizzazione"), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso, presentavano elementi di incompletezza in ordine ai quali la Regione Lazio si riservava ulteriori approfondimenti e verifiche e pertanto non potevano essere inserite nell'elenco ricognitivo di cui all'allegato A;

DATO ATTO che:

- quanto riportato nei suddetti elenchi si riferisce esclusivamente al contenuto delle dichiarazioni rese in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione;
- l'inclusione del soggetto/struttura nel suddetto provvedimento ricognitivo non fa sorgere, di per sé, in capo all'interessato alcuna posizione di interesse giuridico qualificata né in ordine alla conferma dell'autorizzazione, né in ordine al rilascio dell'accreditamento, né in ordine a pretese di carattere patrimoniale neanche a titolo di indebito arricchimento;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0007 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: "Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 art. 2, comma 14. Termini e modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accreditamento istituzionale definitivo";

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: Modifica dell'Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 – Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie";

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

CONSIDERATO che, così come previsto dal citato Decreto Commissario ad Acta n. U0090/2010:

1. le istanze di conferma dell'autorizzazione e di accreditamento definitivo istituzionale devono intendersi riferite esclusivamente alle strutture nelle quali viene esercitata almeno un'attività accreditata e i relativi effetti non si estendono ad eventuali ulteriori sedi, in cui vengano svolte attività meramente autorizzate, anche se appartenenti al medesimo soggetto;
2. per le strutture nelle quali si eserciti almeno un'attività accreditata il provvedimento di autorizzazione all'esercizio riguarderà l'intera struttura, mentre il titolo di accreditamento sarà riferito esclusivamente alle attività già accreditate alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0013 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto "Procedimento di accreditamento definitivo a strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Regolamentazione verifica requisiti";

TENUTO CONTO in particolare che in ottemperanza a quanto stabilito nel predetto Decreto:

1. la Direzione Regionale competente ha inviato alle AASSLL l'elenco delle strutture che hanno compilato ed inviato i questionari di autovalutazione dichiarando il possesso di tutti i requisiti richiesti;
2. il Direttore Generale di ciascuna ASL ha costituito apposita Commissione di verifica;
3. i componenti della predetta Commissione hanno avuto accesso "a tutte le informazioni e alla documentazione inserita nel sistema SAASS dei soggetti provvisoriamente accreditati, ai sensi dei Decreti del Commissario ad Acta n. U0090/2010 e n. U0007/2011 e ss.mm.ii. anche al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione in ordine al possesso dei requisiti minimi richiesti e ai titoli di autorizzazione e di accreditamento provvisorio posseduti.";
4. l'equipe operativa costituita in seno alla Commissione di verifica Azienda USL RM B, ha proceduto a sopralluoghi presso la sede operativa della **Casa di Cura Villa Fulvia** in Via Appia Nuova, n.901 – 00178 Roma; gestita dalla Giunone Spa con socio unico con sede legale in Via Appia Antica n. 83 – 00179 Roma;
5. "il Coordinatore della Commissione di verifica, acquisiti dai responsabili dei servizi interessati gli esiti della verifica, ivi inclusa la completezza e la regolarità della documentazione inviata informaticamente ai sensi del Decreto Commissariale n. U0007/2011 e ss.mm.ii.", ha trasmesso apposita relazione al Direttore Generale dell'ASL Roma B, che sulla base della predetta relazione, ha rilasciato l'attestazione di conformità ai requisiti richiesti trasmettendola alla Direzione Regionale competente;

CONSIDERATI i precedenti titoli di autorizzazione della Casa di Cura Villa Fulvia e da ultimo la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 2395 del 29/04/1997 recante: "Autorizzazione ai sensi dell'art. 58 della L.R. 31.12.1987, n. 64. Casa di cura privata denominata "Villa Fulvia" deliberava:

" di autorizzare la Società Giunone spa ...all'esercizio della Casa di Cura privata Villa Fulvia" con caratterizzazione tipologica ad indirizzo specifico riabilitativo per la capacità ricettiva di n. 250 posti letto con annessi ambulatori come segue:

TIPOLOGIA: INDIRIZZO SPECIFICO RIABILITATIVO

CAPACITA' RICETTIVA: N.250 POSTI LETTO, articolati in tre raggruppamenti e dieci unità di degenza:

- I. **RAGGRUPPAMENTO DI RIABILITAZIONE MOTORIA :n.94 pp.II**
Unità Funzionale I A Riab. Mot. P.L. 29

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Unità Funzionale I B Riab. Mot. P.L. 27
Unità Funzionale I C Riab. Mot. P.L. 20
Unità Funzionale I D Riab. Mot. P.L. 18

II. RAGGRUPPAMENTO DI LUNGODEGENZA MEDICA n.106 pp.II.

Unità Funzionale II A Riab. Mot. P.L. 25
Unità Funzionale II B Riab. Mot. P.L. 28
Unità Funzionale II C Riab. Mot. P.L. 26
Unità Funzionale II D Riab. Mot. P.L. 27

III. RAGGRUPPAMENTO DI LUNGODEGENZA MEDICA n.50 pp.II.

Unità Funzionale III A Riab. Mot. P.L. 25
Unità Funzionale III B Riab. Mot. P.L. 25

Servizi di diagnosi e cura utilizzabili anche ambulatorialmente: laboratorio analisi cliniche, diagnostica radiologica, farmacia, Fisiokinesiterapia con palestra, Neurofisiopatologia (elettromiografia, doppler, logoterapia, idroterapia, elettroencefalografia, psicoterapia), piscina terapeutica, poliambulatorio specialistico con n.4 studi medici, logopedia, day hospital ambulatoriale per un numero di 75 presenze giornaliere per turno..

PRESO ATTO che il Decreto P.G.R. del Lazio n.1799 del 16/09/1997 recante:” *Autorizzazione, apertura e funzionamento centro di riabilitazione della Casa di Cura Villa Fulvia Srl, sito in Roma, Via Appia Nuova, 901*”, decretava:

“la Casa di Cura Villa Fulvia srl è autorizzata alla tenuta in esercizio del centro di riabilitazione privato denominato “Casa di cura Villa Fulvia” per il recupero funzionale e sociale di soggetti affetti da minorazioni fisiche e sensoriali dipendenti da qualsiasi causa(ex art. 26 L.833/78,I trattamenti volti a soggetti di ambo i sessi di ogni età possono essere erogati secondo queste tipologie assistenziali:

- *degenza diurna per un massimo di n. 40 posti;*
- *trattamenti individuali ambulatoriali per un massimo di 50 trattamenti giornalieri;*
- *trattamenti domiciliari per un massimo di n. 120 trattamenti giornalieri;*
- *trattamenti di piccolo gruppo per un massimo di n. 100 trattamenti”;*

PRESO ATTO che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 355/2000, avente ad oggetto: *“Accreditamento provvisorio. Case di cura private già accreditate per acuti ai sensi della Legge 23.12.1994, n. 724, art. 6 comma 6 – Variazioni”* ribadisce, che la casa di cura denominata “Casa di Cura Villa Fulvia”, è accreditata provvisoriamente per complessivi n. 200 posti letto;

PRESO ATTO che con Delibera Giunta Regionale del Lazio n. 2591 del 19/12/2000 concernente: *“Accreditamento sperimentale. Centri di riabilitazione convenzionati ai sensi dell’ art. 26 Legge 833/78”*, viene provvisoriamente accreditato il centro di riabilitazione della “Casa di Cura Villa Fulvia s.r.l.” fino a n. 213 trattamenti così suddivisi:

- n. 30 trattamenti semiresidenziali tipologia assistenziale estensiva.
- n. 10 trattamenti semiresidenziali tipologia assistenziale mantenimento.
- n. 83 trattamenti non residenziali tipologia assistenziale estensiva.
- n. 90 trattamenti non residenziali tipologia assistenziale mantenimento.

PRESO ATTO che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 224 del 15/02/2001, avente ad

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

oggetto: "Integrazione DGR 355/2000. Accreditemento provvisorio Case di cura private già accreditate per acuti ai sensi della Legge 23.12.1994, n. 724, art. 6 comma 6" aggiunge n. 42 posti accreditati di day hospital riabilitativo, su due turni giornalieri, alla struttura.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 251 del 20/02/2001, che autorizza la società a responsabilità limitata "Casa di Cura Villa Fulvia" ad aprire una Residenza Sanitaria Assistenziale di alto livello assistenziale denominata "Appia Felice", in via Appia Nuova n. 901, con n.20 pp.ll.;

PRESO ATTO che con Delibera Giunta Regionale del Lazio n. 554 del 03/05/2002 la RSA "Appia Felice", viene provvisoriamente accreditata per n. 1 nucleo di n. 20 posti di residenza di alto livello assistenziale, destinato all'area della disabilità.

VISTA la Deliberazione Giunta Regionale del Lazio n. 126 del 05/03/2010 concernente la ricollocazione dei pazienti in età evolutiva ed operatori della struttura riabilitativa Ex Ikt, con la quale vengono assegnati:

- N. 101 trattamenti estensivi in regime non residenziale
- N. 205 trattamenti mantenimento in regime non residenziale

VISTO il Decreto commissariale n.80 del 30/09/2010, recante: "Riorganizzazione rete ospedaliera" che per la struttura denominata "Villa Fulvia", riduce a n.150 pp.ll. di recupero e riabilitazione, di cui n.15 posti di day hospital riabilitativo, e conferma la RSA di n.20 Posti Letto.

VISTO il Decreto commissariale n. 85 del 19/09/2011, avente come oggetto: "Ratifica intese con i soggetti privati accreditati oggetto di riconversione ai sensi del DCA 80/2010 e s.m.i.", con il quale vengono aggiunti a seguito di riconversione n. 45 posti letto così distribuiti:

- 20 pp.ll. Riabilitazione Territoriale Estensiva Residenziale
- 25 pp.ll. Medicina

VISTO il comma 16 bis dell'art. 2 della L.R. n. 9/2010 - *ratione temporis* vigente - come introdotto dalla L.R. n. 6/2011 che disponeva: "Le case di cura che sottoscrivono accordi di riconversione dei posti letto soppressi a far data dal 1° gennaio 2011 e non più accreditabili in attuazione del decreto del Commissario ad acta del 30 settembre 2010, n. 80, e successive modifiche, concernente la riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, successivamente alla ratifica dell'accordo di riconversione possono avviare le nuove attività in regime di accreditamento a decorrere dalla data di presentazione delle domande di cui al comma 15, complete di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare o del legale rappresentante della struttura circa la rispondenza della stessa ai requisiti minimi stabiliti con il decreto del Commissario ad acta n. 90/2010, come modificato dal decreto del Commissario ad acta del 10 febbraio 2011, n. 8, nonché di copia delle istanze volte ad ottenere certificati, pareri, nulla-osta o altri atti di assenso comunque denominati previsti dalla disciplina vigente";

VISTA la nota del Direttore Generale dell'Azienda USL ROMA B del 10/2/2012 prot.5775 relativa alle attività di cui al DCA 85/2011 con la quale si comunica di "... poter procedere all'apertura immediata dei posti letto in questione (medicina generale e riabilitazione estensiva in regime residenziale) presso codesta Casa di Cura dando precedenza assoluta all'inizio delle attività di medicina." ;

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

VISTO l'attestato di conformità della Casa di Cura Villa Fulvia "ai requisiti di autorizzazione e di quelli ulteriori per l'accreditamento di cui al DCA n. 90/2010 e s.m.i." rilasciato dal Direttore Generale della ASL ROMA B, all'esito delle verifiche, giusta nota del 6/12/2012 prot. 52301 che recita:

"Si rilascia per la struttura in oggetto la presente **attestazione di conformità** ai requisiti previsti per l'autorizzazione all'esercizio ai sensi del DCA n.8/2010 per le tipologie di seguito descritte:

- 1) Strutture di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo (205 p.l) e diurno (day hospital fino a 75 utenti per turno) per post acuzie(recupero e rieducazione funzionale codice 56), con aggregata area di degenza per ricovero ospedaliero a ciclo continuativo per acuzie stabilizzate di medicina generale (25 posti letto ex accordo di riconversione DCA 85/2011).
La collocazione dei posti letto è così descrivibile:
 - N. 205 pp.ll. ricovero ospedaliero a ciclo continuativo (recupero e riabilitazione funzionale cod. 56)
 - 75 utenti per turno di ricovero ospedaliero a ciclo diurno day hospital
 - 25 posti letto di degenza per ricovero ospedaliero a ciclo continuativo per acuzie stabilizzate di medicina generale;
- 2) RSA in regime di residenzialità con un nucleo di 20 pp.ll ad alto livello assistenziale;
- 3) Presidio di riabilitazione funzionale a favore di persone portatrici di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale (20 pp.ll.) e semiresidenziale (30 estensivi e 10 di mantenimento)
- 4) Centro ambulatoriale di riabilitazione per persone con disabilità in regime estensivo per un massimo di 50 accessi giornalieri individuali e per un massimo di 100 accessi giornalieri in piccoli gruppi;
- 5) Servizio di assistenza domiciliare a favore di un massimo di 120 trattamenti di persone con disabilità complessa che necessitano di interventi riabilitativi in regime domiciliare estensivo e/o mantenimento.
- 6) Nell'ambito dell'attività non residenziale dovranno essere considerati n. 306 accessi giornalieri previsti dalla DGR 126/2010 e derivanti dall'attività assistenziale erogata a pazienti "ex Ikt"

Si rilascia altresì per la struttura sanitaria l'attestato di conformità ai requisiti previsti per l'accreditamento definitivo limitatamente alle tipologie ed ai volumi di attività di seguito indicate, già comprese in quelle autorizzate :

- 1) Strutture di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo (135 posti letto) e diurno (day hospital fino a 15 utenti per turno) per post acuzie(recupero e rieducazione funzionale codice 56), con aggregata area di degenza per ricovero ospedaliero a ciclo continuativo per acuzie stabilizzate di medicina generale (25 posti letto di cui all'accordo di riconversione ex DCA 85/2011);
- 2) Presidio di riabilitazione funzionale a favore di persone portatrici di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale (20 pp.ll.- accordo di riconversione ex DCA 85/2011) e semiresidenziale (30 estensivi e 10 di mantenimento);

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- 3) Centro ambulatoriale e servizio d assistenza domiciliare di riabilitazione per persone con disabilità per n 83 accessi giornalieri di tipo estensivo e per un n. 90 accessi giornalieri di tipo mantenimento. Oltre i suddetti accessi dovranno essere considerati n. 101 accessi giornalieri di tipo estensivo (di cui 85 ambulatoriali riservati ai minori e 16 domiciliari) e 205 accessi giornalieri di mantenimento in regime non residenziale domiciliare previsit dalla DGR 126/2010 quale attività assistenziale erogata pazienti "ex Ikt";
- 4) RSA in regime di residenzialità un nucleo con 20 pp.ll ad alto livello assistenziale;

VISTA la nota del 9.2.2013, prot. CV 12 del Coordinatore della Commissione di Verifica con la quale vengono precisati i servizi di diagnosi e cura utilizzabili anche ambulatorialmente indicati nella DGR 2395 del 29.4.1997;

CONSIDERATO pertanto che la configurazione finale attualmente assegnata dalla programmazione regionale alla Casa di Cura Villa Fulvia è la seguente:

tipologia	Autorizzati	Accreditati	Provenienza
Riabilitazione cod.56	205 pp.ll.+75 DH	135pp.ll +15 DH	Precedente autorizzazione/ accreditamento + DCA80/2010
Medicina generale	25 pp.ll	25 pp.ll	Da riconversione ex DCA 85/2011
RSA Appia Felice	20 pp.ll	20 pp.ll	Precedente autorizzazione e accreditamento
Centro ex art.26 L.833/78	40 posti semiresidenziali	30 posti estensiva 10 posti mantenimento	Precedente autorizzazione e Accreditamento
	20 posti residenziali estensiva	20 posti residenziali estensiva	Da riconversione ex DCA 85/2011
	50 trattamenti individuali ambulatoriali giornalieri 100 trattamenti di piccolo gruppo giornalieri 120 trattamenti domiciliari giornalieri	83 trattamenti estensivi 90 trattamenti mantenimento	Precedente autorizzazione e Accreditamento
	306 trattamenti giornalieri – pazienti in età evolutiva	101 trattamenti estensivi 205 trattamenti mantenimento	DGR126/2010 ex IKT

VISTO che tutta la documentazione sopra citata risulta agli atti della Direzione Regionale Programmazione e Risorse del Servizio Sanitario Regionale;

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

CONSIDERATO che il presente provvedimento non incide sul complessivo fabbisogno regionale né comporta il rilascio di nuove autorizzazioni e/o accreditamenti, ma presuppone un'invarianza di posti letto autorizzati ed accreditati e di trattamenti accreditati;

VISTO l'art.1 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss. mm. e ii., secondo cui "1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti. 2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria";

RITENUTA l'opportunità, alla luce del sopra richiamato principio di economicità, di svolgere un'unica istruttoria e procedere con un unico provvedimento al rilascio dei titoli necessari per addivenire alla configurazione finale di cui sopra;

CONSIDERATO che per esigenze di semplificazione amministrativa ed in conformità alla declaratoria delle competenze dell'Area denominata "Ufficio Speciale per l'attuazione della L.R. n.12/2011" il presente provvedimento interviene a dare attuazione all'intesa di riconversione sottoscritta con il Giunone spa con Socio Unico;

VISTA la L.R. n.30/1980 e s.m.i., concernente "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali";

PRESO ATTO del pagamento, in data 5/3/2013 della tassa di concessione regionale per il rilascio del presente provvedimento regionale per un importo di € 6.842,82;

CONSIDERATO che la configurazione di cui al presente Decreto potrà subire variazioni in esito a provvedimenti di riordino della rete ospedaliera e territoriale disposti con Decreto del Commissario ad Acta;

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate:

- 1) di confermare, in favore della Giunone SpA con Socio unico (P. IVA 01492761000) quale gestore della struttura Casa di Cura **Villa Fulvia**, in persona del legale rappresentante p.t. Turchi Giulio nato a Pescina(L'Aquila) il 04/10/1933, l'**autorizzazione** all'esercizio per le seguenti attività sanitarie:

a) tipologia INDIRIZZO SPECIFICO RIABILITATIVO:

CAPACITA' RICETTIVA: N.205 POSTI LETTO +75 Day hospital sono distribuiti negli Edifici 1A piani 2-3-4 e 1 B piano 1

Servizi di diagnosi e cura utilizzabili anche ambulatorialmente:

- laboratorio generale di base – Edificio 1D
- diagnostica per immagini comprensiva di radiologia medica –Edificio 1A
- farmacia – Edificio 8



IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- *Fisiokinesiterapia con palestra – Edificio 1 A e 1D*
- *Neurofisiopatologia (elettromiografia, doppler, logoterapia, idroterapia, elettroencefalografia, psicoterapia) – edificio 1 A*
- *piscina terapeutica – edificio E*
- *poliambulatorio specialistico di recupero e riabilitazione funzionale – edificio 1A*
- *logopedia – edificio 1 D*
- *day hospital riabilitativo per un numero di 75 presenze giornaliere per turno (ex DGR n° 433 del 22/02/2000)*

Altri servizi

Servizio Mortuario – edificio 6

Cappella – edificio 6

Servizi in service:

Servizio lavanderia;

Servizio di disinfestazione,

Bar ;

Preparazione vitto;

b) RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (R.S.A.) di alto livello assistenziale di complessivi n.20 posti letto:

- *n. 1 nucleo di 20 posti di residenza, destinati all'area della disabilità, ubicati al Piano Terra dell'Edificio 1B;*

c) CENTRO RIABILITATIVO (Ex art.26 L. 833/78)

I trattamenti sono rivolti a soggetti di ambo i sessi di ogni età e la relativa attività è così ripartita:

- *n.40 pp.ll degenza diurna –semiresidenziale, di cui 30 in regime estensivo e 10 di in regime di mantenimento;*
- *trattamenti individuali ambulatoriali per un massimo di 50 giornalieri, in regime estensivo;*
- *trattamenti di piccolo gruppo per un massimo di n. 100 in regime estensivo;*
- *trattamenti domiciliari per un massimo di n. 120 trattamenti giornalieri;*
- *n.306 trattamenti giornalieri derivanti da attività assistenziale ex DGR n° 126 del 10/03/2010 – pazienti in età evolutiva*

- 2) Di rilasciare, in favore della Giunone SpA con Socio unico (P. IVA 01492761000) quale gestore della struttura Casa di Cura Villa Fulvia, in persona del legale rappresentante Turchi Giulio nato a Pescina (L'Aquila) il 04/10/1933, l'**accreditamento istituzionale definitivo** per le seguenti attività di cui al punto precedente:

a) tipologia INDIRIZZO SPECIFICO RIABILITATIVO:

CAPACITA' RICETTIVA: N.150 POSTI LETTO, di cui 15 presenze giornaliere per turno di Day Hospital riabilitativo.

Servizi di diagnosi e cura utilizzabili anche ambulatorialmente:

- *laboratorio generale di base*
- *diagnostica per immagini comprensiva di radiologia medica*

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- *farmacia*
- *Fisiokinesiterapia con palestra*
- *Neurofisiopatologia (elettromiografia, doppler, logoterapia, idroterapia, elettroencefalografia, psicoterapia)*
- *piscina terapeutica,*
- *logopedia.*

b) RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (R.S.A.) di alto livello assistenziale di complessivi n.20 posti letto:

- *n. 1 nucleo di 20 posti di residenza, destinati all'area della disabilità;*

c) CENTRO RIABILITATIVO (Ex art.26 L. 833/78) I trattamenti sono così suddivisi:

- *n. 30 trattamenti semiresidenziali tipologia assistenziale estensiva.*
- *n. 10 trattamenti semiresidenziali tipologia assistenziale mantenimento.*
- *n. 83 trattamenti non residenziali tipologia assistenziale estensiva.*
- *n. 90 trattamenti non residenziali tipologia assistenziale mantenimento.*
- *n.205 trattamenti giornalieri in regime di mantenimento ex DGR n° 126 del 10/03/2010- pazienti in età evolutiva.*
- *n.101 trattamenti giornalieri in regime estensivo ex DGR n° 126 del 10/03/2010- pazienti in età evolutiva.*

- 3) Di rilasciare, in favore della Giunone SpA con Socio unico (P. IVA 01492761000) quale gestore della struttura Casa di Cura Villa Fulvia, in persona del legale rappresentante p.t., Turchi Giulio nato a Pescina (L'Aquila) il 04/10/1933, **l'autorizzazione all'esercizio**, per le seguenti attività di cui al DCA n.85/2011:

- *25 posti letto di degenza per ricovero ospedaliero a ciclo continuativo per acuzie stabilizzate di **medicina generale**, ubicati al Piano Primo dell'Edificio 1A.*

(posti letto attribuiti in riconversione dei posti letto già autorizzati e tagliati dal DCA 80/2011 pari a n.71posti letto - ex autorizzazione di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 2395 del 29/04/1997)

- 4) di rilasciare, in favore della Giunone SpA con Socio unico (P. IVA 01492761000) quale gestore della struttura Casa di Cura Villa Fulvia, in persona del legale rappresentante p.t., Turchi Giulio nato a Pescina (L'Aquila) il 04/10/1933, **l'accreditamento istituzionale definitivo**, in attuazione dell' accordo di riconversione ratificato dal Decreto del Commissario ad acta n.U0085/2011, per la seguente attività autorizzata ai sensi del punto 3:

- *n. 25 posti letto di degenza per ricovero ospedaliero a ciclo continuativo per acuzie stabilizzate di **medicina generale**.*

- 5) di rilasciare, in favore della Giunone SpA con Socio unico (P. IVA 01492761000) quale gestore della struttura Casa di Cura Villa Fulvia, in persona del legale rappresentante p.t., Turchi Giulio nato a Pescina(L'Aquila) il 04/10/1933, **l'autorizzazione all'esercizio**, per le seguenti attività di cui al DCA n.85/2011:

CENTRO RIABILITATIVO (Ex art.26 L. 833/78)

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

ubicati al negli Edifici 4 e 5B
- n. 20 posti residenziale estensiva

(posti letto attribuiti in riconversione dei posti letto già autorizzati e tagliati dal DCA 80/2011 pari a n.71 posti letto - ex autorizzazione di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 2395 del 29/04/1997)

- 6) di rilasciare, in favore della Giunone SpA con Socio unico (P. IVA 01492761000) quale gestore della struttura Casa di Cura Villa Fulvia, in persona del legale rappresentante p.t., Turchi Giulio nato a Pescina (L'Aquila) il 04/10/1933, **l'accREDITAMENTO istituzionale definitivo**, in attuazione dell' accordo di riconversione ratificato dal Decreto del Commissario ad acta n.U0085/2011, per la seguente attività autorizzata ai sensi del punto 5

CENTRO RIABILITATIVO (Ex art.26 L. 833/78)

- n. 20 posti residenziale estensiva

- 7) di prendere atto che le attività oggetto di riconversione ex DCA n.85/2011 sono iniziate a seguito della nota del Direttore Generale dell'Azienda USL ROMA B del 10/2/2012 prot5775 citata in premessa;
- 8) di prendere atto che la **Direzione Sanitaria** della Casa di Cura Villa Fulvia è affidata alla dr.ssa **Paola Galli**, nata a Roma, il 21/10/1975, iscritta all'albo dei Medici Chirurghi di Roma al n. 54030, in possesso della specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva;
- 9) di prendere atto che il medico Specialista **Responsabile della RSA** della Casa di Cura Villa Fulvia, denominata "Appia Felice" è il Dott. **Giovanni Gemelli** nato a Roma il 16/04/1972, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi di Roma con n. d'ordine 49806, in possesso della specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva;
- 10) di prendere atto che il **Responsabile Infermiere della RSA** della Casa di Cura Villa Fulvia è la sig.ra **Mariana Manca** nata in Romania il 13/3/1976, in possesso del Master di I Livello in "Management per le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie: area infermieristica, prevenzione, ostetricia, tecnico-sanitaria e riabilitazione" conseguito in data 23/1/2010 presso Università Europea di Roma;
- 11) di prendere atto che il **Direttore Tecnico** del Centro ex art.26 L.833/78 della Casa di Cura Villa Fulvia è il dr. **Pierangelo Bianchi** nato a Roma 11/11/1963 iscritto all'albo dei Medici Chirurghi di Roma al n. 42556, in possesso della specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa;
- 12) di stabilire che gli effetti del presente atto decorreranno dalla notificazione dello stesso alla Giunone SpA;
- 13) di revocare tutti i precedenti atti di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento di attività sanitarie rilasciati in precedenza alla suddetta Casa di Cura "Villa Fulvia".
- 14) di notificare il presente provvedimento al legale rappresentante della Giunone SpA.

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

15) di stabilire che le eventuali variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Direttore Sanitario, dei Responsabili dei Presidi, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione;

16) di stabilire che la configurazione di cui al presente Decreto potrà subire variazioni in esito a provvedimenti di riordino della rete ospedaliera e territoriale disposti con Decreto del Commissario ad Acta;

17) di individuare nell'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U00090 del 10.11.2010 e successive modificazioni, e alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto

18) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

E' parte integrante e sostanziale del presente provvedimento tutta la documentazione inserita in piattaforma informatica SAASS dal Legale Rappresentante, ivi inclusa la planimetria complessiva della struttura così come verificata dalla Commissione di verifica dell'Azienda USL di competenza.

La struttura relativamente all'autorizzazione è tenuta alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento Regionale n. 2/2007 e relativamente all'accreditamento è tenuta al rispetto di quanto previsto dal capo III della L.R. n. 4/2003.

Nicola Zingaretti

